



COMUNE DI GROSCAVALLO
(Città Metropolitana di Torino)

AREA
AMMINISTRATIVA/CONTABILE

DETERMINAZIONE N. 9 DEL 16/01/2017

OGGETTO: SERVIZIO PULIZIA STABILI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CSA COOP CON SEDE IN LANZO T.SE. ANNO 2017. CIG.ZC71D9CF76

Il Responsabile dell'area.

PREMESSO che con propria precedente determinazione , veniva affidato alla Cooperativa C.S.A. di Lanzo Torinese il servizio pulizia dei locali del Palazzo Municipale, fino al 31/12/2016;

CONSTATATO che il suddetto contratto è ormai scaduto e ravvisata la necessità di provvedere nuovamente in merito;

CONSIDERATO che la suddetta cooperativa ha effettuato la prestazione richiesta in modo regolare e soddisfacente, invero sono state rispettate le condizioni pattuite;

RITENUTO pertanto, alla luce della precedente esperienza di ricontattare la menzionata impresa in possesso di adeguate referenze, tali da garantire la puntualità, la serietà e la regolarità della prestazione richiesta;

VISTA l'offerta presentata dalla C.S.A., la quale si è dichiarata disponibile ad accettare l'incarico per un importo di euro 14,70 orario oltre IVA al 22% e per complessive € 286,92 mensili scaturenti dall'effettuazione del servizio con cadenza settimanale per l'anno 2017.

VISTO l'art. 36 del decreto legislativo 50/2016;

VISTO l'art. 191 del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000 e succ. modificazioni ed integrazioni che ai commi 1, 2 e 4 testualmente recita:

1.Gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 153, comma 5. Nel caso di spese riguardanti trasferimenti e contributi ad altre amministrazioni pubbliche, somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, il responsabile del procedimento di spesa comunica al destinatario le informazioni relative all'impegno. La comunicazione dell'avvenuto impegno e della relativa copertura finanziaria, riguardanti le somministrazioni, le forniture e le prestazioni professionali, è effettuata contestualmente all'ordinazione della prestazione con l'avvertenza che la successiva fattura deve

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Groscavallo. Responsabile Procedimento: COSTA MEDIC Luciana (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il terzo interessato, in mancanza della comunicazione, ha facoltà di non eseguire la prestazione sino a quando i dati non gli vengano comunicati.

2. Per le spese previste dai regolamenti economici l'ordinazione fatta a terzi contiene il riferimento agli stessi regolamenti, alla missione e al programma di bilancio e al relativo capitolo di spesa del piano esecutivo di gestione ed all'impegno.

4. Nel caso in cui vi è stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione dell'obbligo indicato nei commi 1, 2 e 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera e), tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura. Per le esecuzioni reiterate o continuative detto effetto si estende a coloro che hanno reso possibili le singole prestazioni.

RILEVATO che ai sensi dell'art. 183 del decreto legislativo 267/2000 e succ. modificazioni ed integrazioni,

comma 1°, "l'impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa con la quale, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata è determinata la somma da pagare, determinato il soggetto creditore, indicata la ragione e viene costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria accertata ai sensi dell'art. 151",

comma 5°, "Tutte le obbligazioni passive giuridicamente perfezionate, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza, secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 del *decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118*. Non possono essere riferite ad un determinato esercizio finanziario le spese per le quali non sia venuta a scadere nello stesso esercizio finanziario la relativa obbligazione giuridica. Le spese sono registrate anche se non determinano movimenti di cassa effettivi",

comma 6, "Gli impegni di spesa sono assunti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio di previsione, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni passive sono esigibili. Non possono essere assunte obbligazioni che danno luogo ad impegni di spesa corrente:

a) sugli esercizi successivi a quello in corso, a meno che non siano connesse a contratti o convenzioni pluriennali o siano necessarie per garantire la continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali, fatta salva la costante verifica del mantenimento degli equilibri di bilancio, anche con riferimento agli esercizi successivi al primo;

b) sugli esercizi non considerati nel bilancio, a meno delle spese derivanti da contratti di somministrazione, di locazione, relative a prestazioni periodiche o continuative di servizi di cui all'art. 1677 del codice civile, delle spese correnti correlate a finanziamenti comunitari e delle rate di ammortamento dei prestiti, inclusa la quota capitale";

RITENUTO di assumere l'impegno per la totale copertura del servizio assicurando, nella concreta gestione della spesa, il rispetto dei limiti di cui all'art. 163, 1°, 3° e 5° comma, del d.lgs. 267/2000 sino all'approvazione, da parte del consiglio comunale, del bilancio di previsione;

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità;

VISTO il vigente regolamento comunale per le forniture, i servizi ed i lavori da eseguirsi in economia;

RITENUTO che l'adozione del presente provvedimento compete al responsabile dell'Area per il combinato disposto dagli artt. 107 e 109 del decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000;

DETERMINA

DI AFFIDARE alla Cooperativa C.S.A. di Lanzo Torinese, il servizio di pulizia dei locali della sede municipale dietro corrispettivo orario di euro 14,70 oltre IVA al 22%, e per un numero di ore 4 settimanali (208 ore annuali).

DI FARE fronte alla spesa complessiva di euro 3.729,44 riferita al periodo 1/1/2017 – 31/12/2017, imputandola impegno 53/2017.

DI DARE ATTO che l'obbligazione passiva di cui alla presente determinazione sarà giuridicamente perfezionata, ovvero sarà esigibile nell'anno 2017.

DI DARE ATTO che l'impegno di cui alla presente determinazione deve essere registrato come "spesa ricorrente" attraverso la codifica della transazione elementare di cui agli *articoli 5 e 6 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118*, e successive modificazioni

DI STABILIRE che il servizio in oggetto venga svolto come segue:

- a) passaggio settimanale della durata di n. 4 ore.
- b) la durata del servizio è stabilita a partire dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017.
- c) eventuali interventi di pulizia "straordinari" saranno concordati valutati e retribuiti a parte.
- d) i prezzi suddetti sono fissi ed invariabili per l'intera durata dell'accordo.
- e) nei confronti del personale impiegato nell'esecuzione del servizio di pulizia di cui alla presente determinazione la ditta appaltatrice dovrà applicare interamente tutte le norme regolamentari in materia di sicurezza, infortuni, previdenza ed assistenza.
- f) l'amministrazione comunale rimane esonerata da qualsiasi responsabilità inerente o derivante dall'effettuazione del servizio di cui in oggetto.
- g) la responsabilità ed il rischio della gestione del servizio è a totale ed esclusivo carico del concessionario, inclusa l'organizzazione delle attrezzature necessarie. Egli risponderà direttamente degli eventuali danni a persone o cose derivanti dallo svolgimento del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o compensi da parte del comune.
- h) l'eventuale inosservanza delle suddette condizioni sarà segnalata dall'amministrazione appaltante in forma scritta. Le ripetute violazioni delle citate clausole da parte dell'appaltatore costituiscono causa di risoluzione del contratto.
- i) il pagamento del corrispettivo verrà effettuato annualmente a presentazione di idonea fattura da parte della ditta appaltatrice, mediante accredito su apposito conto corrente bancario o postale acceso presso banche o presso la società Poste Italiane spa ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni. Il concessionario ha l'obbligo di comunicare a questo comune, tempestivamente, e, comunque, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti di cui al precedente comma, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. E' fatto obbligo al concessionario, pena la nullità assoluta del presente contratto, di osservare, in tutte le operazioni ad esso riferite, le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni. La clausola risolutiva di cui al comma precedente sarà avviata in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane spa.

A norma dell'art. 8 della legge 241/1990 e s.m. e i. si rende noto che il responsabile del procedimento è GIACOMELLI GIUSEPPE, titolare della posizione organizzativa dell'area amministrativa, economico, finanziaria.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
(F.to Giacomelli Giuseppe)

